



Cod. H27 –P2
Cod. CM/ne

Circolare n. 40

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm – aoo_generale

Prot.: 0000333

Data: 18/03/2024

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

Oggetto: Vademecum per gli adempimenti amministrativi degli Ordini ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del D.L. 101/2013, così come modificato dall'art. 12-ter del D.L. 75/2023 convertito con modificazioni dalla L. 112/2023

Gentilissimi,

come è noto e come già comunicato con la circolare Circolare n.75 del 4 agosto 2023, sono stati di recente introdotti degli importanti assetti normativi relativamente agli adempimenti amministrativi a carico degli Ordini professionali.

In particolare, l'art.12-ter del decreto legge 22 giugno 2023 n.75, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112 ha statuito che:

*“1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente**»”.*

Il Legislatore ha, pertanto, inteso chiarire che non tutti gli adempimenti posti in capo alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni vanno considerati estesi automaticamente anche agli Ordini professionali e che ogni qualvolta il Legislatore intenda estendere al sistema degli Ordini e Collegi professionali adempimenti od obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni, lo debba dichiarare espressamente e puntualmente.

Al fine di rendere un valido strumento di ausilio alle attività degli Ordini, il CNAPPC ha quindi rielaborato il documento prodotto e trasmesso nel giugno 2020, che si allega, contenente gli adempimenti previsti dalle varie norme di settore e la loro applicabilità o meno agli Ordini.

Relativamente all'adempimento del Whistleblowing sarà cura del Consiglio nazionale fornire a breve il regolamento tipo e le indicazioni operative conseguenti.





Si tratta, all'evidenza, di un documento che potrebbe subire aggiornamenti, in ragione della eventuale ulteriore produzione normativa o di possibili interventi giurisprudenziali, ovvero alla luce di richieste di organi statali che già in questi giorni si stanno muovendo per acquisire adempimenti che in realtà la novella legislativa non prevede a carico degli Ordini.

In ogni caso, si precisa che il documento non costituisce una fonte di diritto, né potrebbe sostituirsi alla legge.

Ribadiamo che si tratta di un aiuto, soprattutto alle segreterie, nel momento in cui dovessero essere richiesti gli adempimenti descritti nel documento.

Si evidenzia, infine, che alcuni adempimenti, pur se non si ritengono dovuti, sono considerati dal documento come "consigliabili".

Si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(Tiziana Campus)

Il Presidente
(Massimo Crusi)

All.: Vademecum degli adempimenti



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

VADEMECUM DEGLI ADEMPIMENTI

Il presente vademecum degli adempimenti ha l'obiettivo di supportare gli Ordini degli Architetti PPC nello svolgimento delle attività istituzionali.

Tale strumento, non esaustivo, rappresenta una guida in continuo aggiornamento e, pertanto, se ne raccomanda una verifica costante.

Il CNAPPC, nel pieno rispetto dell'autonomia di ciascun Ordine non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto degli adempimenti qui elencati, né della mancata indicazione di altri obblighi previsti dalla Legge in capo alle Pubbliche Amministrazioni.

Ultimo aggiornamento: marzo 2024



INDICE

03 **Capitolo I | Bilanci**

- 04 Scheda 1 Bilancio di Previsione
- 05 Scheda 2 Rendiconto della Gestione (Bilancio Consuntivo)

06 **Capitolo II | Adempimenti fiscali**

- 07 Scheda 3 Dichiarazione e Certificazioni annuali

08 **Capitolo III | Adempimenti sistema ordinistico**

- 09 Scheda 4 Rendicontazione degli iscritti
- 10 Scheda 5 Versamento del contributo annuale
- 11 Scheda 6 Revisione dell'Albo
- 12 Scheda 7 Comunicazione morosi al Consiglio di Disciplina

13 **Capitolo IV | Adempimenti PERLA PA**

- 14 Scheda 8 GEDAP: Distacchi, Permessi e Aspettative
Comunicazione e Verifica annuale
- 15 Scheda 9 Permessi ex Legge 104/92
- 16 Scheda 10 Procedimenti Disciplinari
- 17 Scheda 11 Anagrafe delle prestazioni: incarichi e compensi a dipendenti
- 18 Scheda 12 Anagrafe delle prestazioni: incarichi e compensi
a collaboratori e consulenti
- 19 Scheda 13 Trasmissione telematica contratti integrativi
- 20 Scheda 14 Conservazione documenti amministrativi
- 21 Scheda 15 Piano integrato di attività e organizzazione
- 22 Scheda 16 Rilevazione deleghe per le ritenute del contributo sindacale
- 23 Scheda 17 Versamento contributo
- 24 Scheda 18 Rilevazione Conto Annuale
- 25 Scheda 19 Relazione illustrativa sulla gestione
- 26 Scheda 20 Formazione del personale in materia di salute e sicurezza
- 27 Scheda 21 Norme anticorruzione e trasparenza (prima parte)
- 28 Scheda 22 Norme anticorruzione e trasparenza (seconda parte)
- 29 Scheda 23 Norme anticorruzione e trasparenza (terza parte)

- 30 Scheda 24 Attestazione OIV

- 31 Scheda 25 Partecipazioni
- 32 Scheda 26 Adempimenti transizione digitale
- 33 Scheda 27 Dichiarazione di accessibilità
- 34 Scheda 28 Pubblicazione obiettivi di accessibilità
- 35 Scheda 29 Rilevazione censuaria soggetta ad obbligo di risposta
- 36 Scheda 30 Stock debiti
- 37 Scheda 31 Privacy
- 38 Scheda 32 Whistleblowing

39 **Capitolo V | Adempimenti SI.CO.**

- 40 Scheda 33 Comunicazione del debito scaduto e non pagato

41 **Capitolo VI | Adempimenti TUSMAR**

- 42 Scheda 34 Rendiconto spese di pubblicità
- 43 Scheda 35 Pubblicità istituzionale

44 **Capitolo VII | Adempimenti MEF Dipartimento Tesoro - Corte dei Conti**

- 45 Scheda 36 Immobili delle amministrazioni pubbliche
- 46 Scheda 37 Partecipazioni pubbliche

47 **Capitolo VIII | Altri adempimenti**

- 48 Scheda 38 Comunicazione Indirizzi PEC
- 49 Scheda 39 Nomina RUP per procedimenti amministrativi Ordine
- 50 Scheda 40 Nomina RUP per procedure di gara
- 51 Scheda 41 Emissione CIG e smart CIG
- 52 Scheda 42 Indice IPA - Dati per fatturazione elettronica
- 53 Scheda 43 Approvazione pianta organica e
Piano triennale per il fabbisogno del personale
- 54 Scheda 44 PagoPa
- 55 Scheda 45 Protocollo informatico
- 56 Scheda 46 Anagrafe tributaria

Capitolo I

Bilanci

SCHEDA 1

PROGRAMMAZIONE APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE

(da rimodulare in funzione della data prevista per l'assemblea di approvazione: es. 31 dicembre)

31 ottobre

Consiglio approvazione
Bilancio

1 dicembre

(- 30 gg. assemblea)

Pubblicazione Bilancio *

16 dicembre

(- 15 gg. assemblea)

Relazione Presidente

16 dicembre

(- 15 gg. assemblea)

Consegna Bilancio
Revisori

23 dicembre

(- 8 gg. assemblea)

Convocazione
Assemblea Iscritti

24 dicembre

(- 7 gg. assemblea)

Relazione Revisori

31 dicembre

(entro)

Assemblea Iscritti

Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali

(*): termine amministrativo di natura indicativa

SCHEDA 2

PROGRAMMAZIONE APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO

(da rimodulare in funzione della data prevista per l'assemblea di approvazione: es. 30 aprile)

31 marzo

Consiglio approvazione
Bilancio *

31 marzo

(- 30 gg. assemblea)

Pubblicazione Bilancio *

15 aprile

(- 15 gg. assemblea)

Relazione Presidente
(se prevista)

15 aprile

(- 15 gg. assemblea)

Consegna Bilancio
Revisori

22 aprile

(- 8 gg. assemblea)

Convocazione
Assemblea Iscritti

23 aprile

(- 7 gg. assemblea)

Relazione Revisori

30 aprile

(entro)

Assemblea Iscritti

Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali

(*): termine amministrativo di natura indicativa

Capitolo II

Adempimenti fiscali

SCHEDA 3 / **DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONI ANNUALI**

ADEMPIMENTO	NOTE	SCADENZA
CU CERTIFICAZIONE UNICA*	ATTENZIONE termini di presentazioni soggetti a modifiche (redditi che NON concorrono alla dichiarazione precompilata)	7 MARZO (scadenza Dich. 770)
DICHIARAZIONE IVA*	ATTENZIONE termini di presentazioni soggetti a modifiche	30 APRILE
UNICO ENC*	ATTENZIONE termini di presentazioni soggetti a modifiche	30 NOVEMBRE
UNICO IRAP*	ATTENZIONE termini di presentazioni soggetti a modifiche	30 NOVEMBRE
DICHIARAZIONE 770*	ATTENZIONE termini di presentazioni soggetti a modifiche	31 OTTOBRE

Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali
(*): termine amministrativo di natura indicativa

Capitolo III

Adempimenti Sistema Ordinistico

SCHEDA 4 / **RENDICONTAZIONE ISCRITTI**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>RENDICONTAZIONE ISCRITTI</p> <p>Entro il 31 gennaio di ogni anno gli Ordini professionali comunicano il numero degli iscritti negli albi riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.</p> <p>Devono in particolare inviare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prospetto con l'indicazione delle nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente; • prospetto degli iscritti rimasti morosi (quote non versate al Consiglio Nazionale) al 31 dicembre dell'anno precedente, con la specifica dei procedimenti disciplinari avviati; • prospetto delle quote intere e ridotte degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che sono a base di calcolo per gli importi spettanti al CNAPPC di competenza dell'anno precedente. 	<p>31 gennaio dell'anno successivo</p>	<p>CNAPPC</p>	<p>e-mail amministrazione@cnappc.it</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 5 / **VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>VERSAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE</p> <p>Gli Ordini professionali provvedono a versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso in 3 rate entro il termine dell'anno di competenza e a conguaglio nell'anno successivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'importo della prima rata è pari al 60 % del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente; • L'importo della seconda rata è pari al 40 % del numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente più le nuove iscrizioni fino ad ottobre dell'anno corrente; • Il conguaglio delle nuove iscrizioni di novembre e dicembre dell'anno corrente e delle relative cancellazioni, trasferimenti e sospensioni. 	<p>Prima rata 31 maggio</p> <p>Seconda rata 31 ottobre</p> <p>Conguaglio 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza</p>	<p>CNAPPC</p>	<p>Bonifico + e-mail amministrazione @cnappc.it</p>	<p>Adeempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 6 / **REVISIONE DELL'ALBO**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>REVISIONE DELL'ALBO</p> <p>Entro il mese di gennaio di ogni anno gli Ordini devono provvedere alla revisione dell'Albo ai sensi dell'art. 22 RD 2537/1925.</p>	<p>Entro il 31 gennaio di ciascun anno</p>	<p>Adempimento di legge</p>	<p>Aggiornamento sull'Albo e su AUN</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 7 / **COMUNICAZIONE MOROSI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>COMUNICAZIONE MOROSI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA</p> <p>Gli Ordini professionali, a fronte della rendicontazione e revisione annuale, verificano i professionisti morosi ed effettuano la segnalazione al Consiglio di Disciplina, deferendoli per l'attivazione della procedura disciplinare ex art. 2 L. 536/1949.</p>	<p>(Giorno Mese) successivo alla rendicontazione e revisione – adempimento annuale</p>	<p>Adempimento di legge</p>	<p>Delibera di Consiglio con elenco dei professionisti morosi da inviare a mezzo PEC al CDD</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

Capitolo IV

Adempimenti PERLA PA

SCHEDA 8 / GEDAP: DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE - COMUNICAZIONE

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>GEDAP: DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE - COMUNICAZIONE</p> <p>È la banca dati istituita con l'obiettivo di garantire la trasparenza e il contenimento delle prerogative sindacali nell'ambito del pubblico impiego. Il d. lgs. 165/2001 all'articolo 50 (commi 3 e 4) regola la gestione degli istituti sindacali retribuiti e non (distacchi, permessi e aspettative) e non sindacali (permessi e aspettative per funzioni pubbliche elettive) concessi ai dipendenti pubblici. In particolare, l'articolo 50 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di comunicare al Dipartimento della Funzione Pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari degli istituti, indicando qualifica del beneficiario e durata del permesso. Nello stesso articolo, viene stabilita la necessità di fissare un limite massimo (contingente) per le ore dedicate agli istituti sindacali ripartite tra associazioni e confederazioni sindacali in base alla rappresentatività. Tale limite viene definito mediante un apposito accordo tra le confederazioni sindacali rappresentative e l'ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile delle Pubbliche Amministrazioni – istituita dal già citato decreto legislativo n. 29 del 1993.</p>	<p align="center">Annuale entro il 31 marzo</p>	<p align="center">Dipartimento della Funzione Pubblica c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	<p align="center">TELEMATICA Piattaforma PERLA PA</p> <p align="center">Credenziali rilasciate al termine della pro- cedura di abilitazione GEDAP</p>	<p align="center">Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>
<p>GEDAP: DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE – VERIFICA ANNUALE</p> <p>Le Amministrazioni ogni anno devono trasmettere alle Associazioni sindacali i dati riepilogativi relativi a permessi sindacali usufruiti, al fine di effettuare la verifica congiunta in relazione alle ore ed alla titolarità dei rispettivi permessi usufruiti per ciascun comparto di riferimento. Tale verifica deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte delle Associazioni destinatarie</p>	<p align="center">Annuale, si deve concludere entro il 31 marzo per inviare comunicazione</p>	<p align="center">Associazioni Sindacali</p>	<p align="center">Indicate dalle forme sindacali</p>	<p align="center">Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 9 / PERMESSI EX LEGGE 104/92

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>PERMESSI EX LEGGE 104/92</p> <p>Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare annualmente alla banca dati "Rilevazione permessi ex legge 104/92" di cui all'art. 24 Legge n. 183/2010 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle agevolazioni fruite dal personale delle amministrazioni pubbliche e previste dall'art. 33, c. 2 e 3, Legge n. 104/1992 e ss.mm.ii., le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi; • la tipologia di permesso fruita (permessi fruiti dal lavoratore per se stesso o per assistenza a terzi); • per i permessi fruiti per assistenza a terzi, il nominativo dell'assistito, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito nonché il rapporto di parentela o affinità che intercorre tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; • per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età maggiore o minore di tre anni del figlio; • il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente per ciascun mese, specificando, in particolare, le ore o frazioni di ore fruiti per ciascuna giornata nel corso del mese di riferimento. <p>La comunicazione deve essere effettuata esclusivamente per via telematica entro il 31 marzo di ogni anno per i permessi conferiti nell'anno precedente anche nel caso in cui non siano stati accordati permessi (dichiarazione negativa).</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 24 L. 4 novembre 2010, n. 183 • Circolare n. 02/2011, 10 marzo 2011 	<p align="center">31 marzo di ogni anno</p>	<p align="center">Dipartimento della Funzione Pubblica c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	<p align="center">TELEMATICA Piattaforma PERLA PA</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 10 / **PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</p> <p>È una banca dati che raccoglie le comunicazioni relative ai procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche comunicano i dati entro 20 giorni dall'adozione dell'avvio, della conclusione e dell'eventuale provvedimento di sospensione cautelare. Si rivolge alle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi dell'art.1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e registrate nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).</p>	<p>Entro 20 giorni dal fatto rilevante</p>	<p>Dipartimento della Funzione Pubblica c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	<p>PEC da indirizzo censito in IPA (Indice Pubbliche Ammin.)</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 11 / ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: INCARICHI E COMPENSI A DIPENDENTI

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: INCARICHI E COMPENSI A DIPENDENTI</p> <p>Le Amministrazioni Pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti sono tenute a comunicare in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.</p> <p>Per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11, art. 53 D.Lgs. n. 165/2001.</p> <p>Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6 (stesso articolo), i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.</p> <p>Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare (tempestivamente) al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 18, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 • Art. 53 c. 11-12-13, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 	<p>Le pubbliche amministrazioni comunicano entro 15 giorni dal conferimento dell'incarico e dall'erogazione</p>	<p>Dipartimento della Funzione Pubblica c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>-</p> <p>Amministrazione Pubblica d'appartenenza</p>	<p>TELEMATICA Piattaforma PERLA PA</p> <p>Le informazioni devono essere pubblicate in via telematica, quale il sito Istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" o similare</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 12 / ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: INCARICHI E COMPENSI A COLLABORATORI E CONSULENTI

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI: INCARICHI E COMPENSI A COLLABORATORI E CONSULENTI</p> <p>Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, entro tre mesi e le aggiornano, tempestivamente, le seguenti informazioni relative ai titolari di tutti gli incarichi di collaborazione o consulenza, conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo:</p> <p>a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.</p> <p>Le amministrazioni sono tenute alla pubblicazione degli elenchi dei propri consulenti e collaboratori mediante l'inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica.</p> <p>La pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi e non possono conferire nuovi incarichi</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 • Art. 53 c. 14, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 	<p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. Le variazioni vanno inserite tempestivamente</p>	<p>Dipartimento della Funzione Pubblica c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	<p>TELEMATICA Piattaforma PERLA PA</p> <p>Le informazioni devono essere pubblicate in via telematica, sul sito Istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" o similare</p>	<p>Adeempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEMA 13 / TRASMISSIONE TELEMATICA CONTRATTI INTEGRATIVI

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>TRASMISSIONE TELEMATICA CONTRATTI INTEGRATIVI</p> <p>Ai sensi del comma 5, art. 40 bis del D, lgs. 165/2001 le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate alla trasmissione telematica, entro 5 giorni dalla sottoscrizione, del contratto integrativo corredato da relazione tecnica e relazione illustrativa.</p> <p>Art. 40 bis, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 Ai fini dell'articolo 46, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.</p> <p>I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 40 bis, comma 5, del D. Lgs. 165/2001 	<p align="center">Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto integrativo</p>	<p align="center">ARAN</p>	<p align="center">TELEMATICA Piattaforma ARAN</p>	<p align="center">Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 14 / **CONSERVAZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>CONSERVAZIONE DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Obbligo di informatizzazione dei documenti e accesso ai documenti informatici Le disposizioni del presente Codice si applicano: a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione; b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse; c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).) ((3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.)) 4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici ((e la fruibilità delle informazioni digitali,)) si applicano anche ((...)) agli organismi di diritto pubblico.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) art. 2, comma 2, 3 e 4. 2. • Linee guida Agid dicembre 2015 • DPR 445/2000 • D.Lgs. 42/2004 	<p align="center">Dalla formazione del documento per un periodo variabile in ragione del tipo di documento</p>	<p align="center">Agid</p>	<p align="center">Linee guida AGID manuale e piano di conservazione di ogni singolo Ordine</p>	<p align="center">Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 15 / PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)</p> <p>È un documento che assorbe i contenuti di singoli piani programmatici previsti dalla legge. Si compone di alcune sezioni relative alla materia anticorruzione e alla parte relativa all'organizzazione e al capitale umano con il piano triennale dei fabbisogni. Il PIAO ha durata triennale e va aggiornato annualmente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Decreto-Legge 9/06/2021, n. 80, art. 6, comma 6. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti. D.P.R. n. 81 del 24/06/2022, art. 1, comma 3: Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021. Decreto del Ministro della Pubblica amministrazione del 24/06/2022: "Al fine di adeguare il Piano integrato di attività e organizzazione alle esigenze delle diverse pubbliche amministrazioni, il presente decreto, definisce, altresì, le modalità semplificate per l'adozione dello stesso, da parte delle pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti." DELIBERA ANAC 7/2023 Soggetti tenuti ad adottare il PIAO: (...) Ordini professionali (se tenuti ad adottare per legge oltre alla sottosezione anticorruzione e trasparenza anche tutte le altre sottosezioni del PIAO) <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Decreto-Legge 9/06/2021, n. 80, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06/08/2021, n. 113; D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 Decreto del Ministro della P. A. del 24/06/2022 	<p align="center">31 gennaio di ogni anno</p>	<p align="center">Dipartimento della Funzione Pubblica c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	<p align="center">TELEMATICA Piattaforma PERLA PA</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p> <p>Si consiglia comunque di adempiere</p>

SCHEDA 16 / RILEVAZIONE DELEGHE PER LE RITENUTE DEL CONTRIBUTO SINDACALE

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>RILEVAZIONE DELEGHE PER LE RITENUTE DEL CONTRIBUTO SINDACALE Trasmissione deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti.</p> <p>L'art. 43 del D. Lgs. n. 165/2001 dispone che l'Aran proceda all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell'inizio di ciascuna stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi.</p> <p>Le Amministrazioni Pubbliche hanno l'obbligo di trasmettere all'Agenzia i dati relativi alle deleghe, per la trattenuta del contributo sindacale, rilasciate dai propri dipendenti alle organizzazioni sindacali; il medesimo art. 43, inoltre, definisce le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative, permessi e in generale prerogative sindacali.</p> <p>Art. 43, comma 7, del D. Lgs. 165/2001: "I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati."</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 43 del D. Lgs. 165/2001; • Circolare 2/2021 Aran 	<p>31 marzo dell'anno successivo al rilascio delle deleghe</p>	<p>ARAN</p>	<p>TELEMATICA Piattaforma PERLA PA</p> <p>Credenziali rilasciate al termine della procedura di abilitazione</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 17 / **VERSAMENTO CONTRIBUTO**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>VERSAMENTO CONTRIBUTO</p> <p>Art. 46, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 165/2001: "Per la sua attività, l'ARAN si avvale:</p> <p>a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole amministrazioni dei vari comparti, corrisposti in misura fissa per dipendente in servizio."</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 46, comma 8, lett. a) del D. Lgs. 165/2001 	<p>31 maggio comunicazione dei dipendenti al 31 dicembre anno precedente. Entro 10 giorni dopo la data dell'adempimenti arrivo dell'avviso di pagamento</p>	<p>ARAN</p>	<p>TELEMATICA Piattaforma PERLA PA</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 18 / RILEVAZIONE CONTO ANNUALE

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>RILEVAZIONE CONTO ANNUALE</p> <p>D. Lgs. n. 165/2001, art. 60, comma 2 prima parte: Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale</p> <p>Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura, tra gli altri adempimenti previsti a carico delle Pubbliche Amministrazioni, la rilevazione del Conto annuale, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni.</p> <p>Gli Ordini e Collegi Professionali sono tenuti ad adempiere seguendo le istruzioni di carattere generale del comparto delle funzioni centrali all'interno del quale sono collocati e quelle specifiche degli enti non economici.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. n. 165/2001; • Circolare annuale del MEF 	<p align="center">31 maggio di ogni anno *</p>	<p align="center">MEF Ragioneria dello stato</p>	<p align="center">SICO</p>	<p align="center">Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

**Può subire variazione annualmente a seguito di proroghe del MEF*

SCHEDA 19 / **RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE</p> <p>D. Lgs. n. 165/2001, art. 60, comma 2 seconda parte: Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.</p> <p>Gli Ordini e i Collegi Professionali, al fine di garantire la leale collaborazione con gli enti istituzionali preposti ad una attività di indirizzo e monitoraggio della P.A, sono tenuti a redigere una relazione consistente in un documento descrittivo dei risultati della gestione relativa all'anno precedente che illustri le attività svolte, il personale coinvolto, i risultati ottenuti.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. n. 165/2001; • Circolare annuale del MEF 	<p align="center">20 maggio di ogni anno</p>	<p align="center">Ragioneria generale dello stato</p>	<p align="center">Comunicazione a mezzo PEC indirizzo: igop.uff9.rgs@mef.gov.it</p>	<p align="center">Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 20 / **FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA</p> <p>D.lgs. 81/2008, art. 3, comma 1 Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.</p> <p>Formazione in materia di salute e sicurezza</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 81/2008 • Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 	<p>All'atto dell'assunzione, in caso di modifiche di mansione e ogni volta ritenuto necessario del DVR</p>	<p>Datore di lavoro aziendale</p>	<p>Corsi di formazione</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 21 / NORME ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (PARTE PRIMA)

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>NORME ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (PARTE PRIMA)</p> <ul style="list-style-type: none"> Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Definizione da parte del RPCT delle procedure di selezione e formazione dei dipendenti dell'Ente che operano nei settori più esposti a corruzione. Trasmissione da parte del RPCT della propria relazione all'Ente che lo ha nominato <p>L. n. 190/2012, art. 1, comma 2 bis: Il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.</p> <p>D.lgs. 33/2013 art. 2bis, comma 2: La medesima disciplina si applica anche, in quanto compatibile:</p> <p>a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali L. n. 190/2012, art. 1, comma 59: "Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni."</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> L. n. 190/2012, art. 1, comma 7 D.lgs. 33/2013 L. n. 190/2012, art. 1, comma 8 L. n. 190/2012 	<p align="center">31 gennaio di ogni anno</p>	<p align="center">ANAC</p>	<p align="center">Sito istituzionale dell'Ordine sezione Amministrazione trasparente</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 22 / **NORME ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (PARTE SECONDA)**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>NORME ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (PARTE SECONDA)</p> <p>Dichiarazione di ciascun Consigliere sulla insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico e dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità</p> <p>D.lgs. 39/2013, art. 20: Le dichiarazioni all'atto del conferimento dell'incarico e poi ogni anno sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 39/2013, art. 20 	<p align="center">31 gennaio di ogni anno</p>	<p align="center">ANAC</p>	<p align="center">Sito istituzionale dell'Ordine sezione Amministrazione trasparente</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 23 / **NORME ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (PARTE TERZA)**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>NORME ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA (PARTE TERZA)</p> <p>Pubblicazione delle informazioni indicate nel D.lgs. n. 33/2013 secondo quanto dovuto</p> <p>D.lgs. 33/2013 art. 2bis, comma 2: La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:</p> <p>a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. n. 33/2013 	<p align="center">31 gennaio di ogni anno</p>	<p align="center">ANAC</p>	<p align="center">Sito istituzionale dell'Ordine sezione Amministrazione trasparente</p>	<p align="center">Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

Gli Ordini Professionali sono tenuti ad ottemperare ai seguenti obblighi di legge:

- *a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);*
- *ad attenersi alle disposizioni sulla dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità dell'incarico e sulla insussistenza delle cause di incompatibilità;*
- *alla pubblicazione delle informazioni indicate nel D.lgs. n. 33/2013;*

L'RPCT: deve predisporre la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, deve inviare la relazione di cui alla Legge 190/2012 entro il 15 dicembre di ogni anno e deve definire delle procedure di selezione e formazione dei dipendenti dell'Ente che operano nei settori più esposti a corruzione.

SCHEDA 24 / **ATTESTAZIONE DELL'OIV**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>ATTESTAZIONE DELL'OIV</p> <p>Predisposizione e pubblicazione dell'attestazione dell'OIV (o di organismo con funzioni analoghe)</p> <p>D.lgs. 33/2013 art. 2bis, comma 2: La medesima disciplina si applica anche, in quanto compatibile:</p> <p>a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali</p> <p>Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, l'ANAC ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV (organismi indipendenti di valutazione o organismi con funzioni analoghe) sono tenuti ad attestare la pubblicazione.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 150/2009; • D.lgs. 97/2016; • D.lgs. 33/2013; • Delibere ANAC (nel 2023 la n. 203) 	<p>La scadenza prossima è 31 luglio 2024. Per gli anni successivi sarà stabilita di volta in volta</p>	<p>ANAC</p>	<p>TELEMATICA Piattaforma dell'Ordine</p>	<p>Adeempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

Può essere individuato un organismo con più funzioni analoghe all'OIV cui affidare le funzioni di attestazione degli obblighi di pubblicazione

SCHEDA 25 / **PARTECIPAZIONI**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>PARTECIPAZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie e in soggetti di forma non societaria detenute al 31/12 di ogni anno; • relazione, da approvare entro il 31/12 di ogni anno, sul precedente piano di razionalizzazione adottato; • indicazione dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12 di ogni anno. <p>D. Lgs. 175/2016, art. 20: le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni. D. Lgs. 175/2016, art. 2: Ai fini del presente decreto si intendono per:</p> <p>a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale</p> <p>Le Amministrazioni Pubbliche sono tenute a comunicare alla Corte dei Conti i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12 di ogni anno; • alla relazione, da approvare entro il 31/12 di ogni anno, sul precedente piano di razionalizzazione adottato; • alle partecipazioni detenute al 31/12 di ogni anno in società e in soggetti di forma non societaria; • ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12 di ogni anno. <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. 175/2016, art. 20 (TUSP); • D.L. n. 90/2014 	<p align="center">31 dicembre di ogni anno</p>	<p align="center">Corte dei Conti</p>	<p align="center">Comunicazione dati alla Corte dei Conti sezione riunite in sede di controllo</p>	<p align="center">Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p> <p align="center">Recentemente richiesto ad alcuni Ordini professionali. Azioni in corso del CNAPPC</p>

SCHEDA 26 / **ADEMPIMENTI TRANSIZIONE DIGITALE**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>ADEMPIMENTI TRANSIZIONE DIGITALE Nomina Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)</p> <p>D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 2, comma 2, 3 e 4. 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:</p> <p>a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;</p> <p>b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;</p> <p>c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).))</p> <p>4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici ((e la fruibilità delle informazioni digitali,)) si applicano anche ((...)) agli organismi di diritto pubblico.</p> <p>L'articolo 17, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in seguito CAD) prevede che le Pubbliche Amministrazioni garantiscano l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione, definite dal Governo, affidando ad un ufficio dirigenziale le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione della trasformazione digitale.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 17 CAD (D. Lgs. 82/2005); • Circolare n. 3/2018 del Ministro per la P.A. 	<p>Continuativo</p>	<p>AGID Dipartimento della Funzione Pubblica c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	<p>TELEMATICA Piattaforma AGID</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 27 / DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ</p> <p>Dichiarazione di accessibilità relativa ai propri strumenti web.</p> <p>Legge 4/2004, art. 3, comma 1: La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.</p> <p>Gli enti erogatori di siti web e applicazioni mobili devono rilasciare una dichiarazione di accessibilità relativa ai propri strumenti web.</p> <p>Per la redazione della dichiarazione di accessibilità di ciascun sito e applicazione mobile, i soggetti erogatori, nella persona del Responsabile della Transizione Digitale designato, devono compilare un apposito form online sulla piattaforma AGID.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttiva UE 2016/2012 • Decisione di esecuzione UE 2018/1523 • Legge n. 4/2004 • Linee guida AGID sull'accessibilità degli strumenti informatici 	<p align="center">23 settembre di ogni anno con validità annuale</p>	<p align="center">AGID</p>	<p align="center">TELEMATICA Piattaforma AGID</p>	<p align="center">Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 28 / PUBBLICAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>PUBBLICAZIONE OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ</p> <p>Pubblicazione sul proprio sito web degli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro.</p> <p>Decreto legge n. 179/2012, articolo 9, comma 7: Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web (...)</p> <p>Le PP.AA. Hanno l'obbligo annuale di pubblicare sul proprio sito web gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l'utilizzo del telelavoro.</p> <p>Per la redazione degli obiettivi occorre compilare apposito form online sulla piattaforma AGID</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Decreto legge n. 179/2012, articolo 9, comma 7 	<p align="center">Entro il 31 marzo di ogni anno</p>	<p align="center">AGID</p>	<p align="center">Sito istituzionale dell'Ordine</p> <p align="center">Piattaforma AGID</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 29 / RILEVAZIONE CENSUARIA SOGGETTA AD OBBLIGO DI RISPOSTA

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>RILEVAZIONE CENSUARIA SOGGETTA AD OBBLIGO DI RISPOSTA</p> <p>D.lgs. 322/1989, art. 7: È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale (...)</p> <p>Rilevazione censuaria effettuata dall'Istat e rivolta a tutte le Istituzioni Pubbliche attive alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. La compilazione e l'invio avvengono online su piattaforma CENSIP.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.lgs. 322/1989, art. 7 	<p>A richiesta</p>	<p>ISTAT</p>	<p>TELEMATICA piattaforma CENSIP</p>	<p>Adeempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 30 / STOCK DEBITI

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>STOCK DEBITI</p> <p>Rilevazione censuaria soggetta ad obbligo di risposta.</p> <p>Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 867: entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (che sono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'ISTAT (...)) e comunque le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 867 	<p>31 gennaio di ogni anno</p>	<p>Ragioneria generale dello Stato</p>	<p>Piattaforma crediti commerciali Portale "area RGS"</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p> <p>Recentemente richiesto ad alcuni Ordini professionali.</p> <p>Azioni in corso del CNAPPC</p>

SCHEDA 31 / **PRIVACY**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>PRIVACY</p> <p>Disciplina dei dati personali.</p> <p>Il Regolamento 2016/679 UE, concernente "la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati", volta a disciplinare i trattamenti di dati personali sia nel settore privato sia nel settore pubblico,</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs. 196/2003 ss. mm. (Codice Privacy) • GDPR 679/16 • Decreto 101/2018 	<p>Nel più breve termine possibile</p>	<p>GPDP</p>	<p>Adozione di misure fisiche, informatiche e organizzative</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 32 / WHISTLEBLOWING

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>WHISTLEBLOWING</p> <p>Protezione contro atti ritorsivi delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione o di disposizioni normative nazionali. La norma contiene disposizioni a tutela delle persone fisiche che effettuano segnalazioni di violazioni contro eventuali atti ritorsivi che dovessero esserne conseguenza. La stessa determina una serie di obblighi in capo alle organizzazioni rientranti nel perimetro di applicazione soggettivo, quali: l'obbligo di predisporre canali di segnalazione interni che garantiscano la riservatezza dei soggetti coinvolti anche mediante il ricorso a strumenti di crittografia; l'obbligo di designare un soggetto o un organo incaricato di ricevere, gestire e verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute, nonché di informare il segnalante sugli esiti dell'istruttoria; agire proattivamente per impedire atti di ritorsione verso il segnalato ed altri soggetti assimilati. La normativa risulta applicabile ai seguenti soggetti del settore pubblico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; • autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; • enti pubblici economici; • organismi di diritto pubblico; • concessionari di pubblico servizio, società a controllo pubblico e società in house. <p>Per quanto riguarda il settore privato, la normativa si applica ai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati; • che operano nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché della sicurezza dei trasporti anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori; • sono dotati di un modello di organizzazione e gestione 231, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori <p>Riferimenti normativi: D. Lgs. 24/2023</p>	<p>17 dicembre 2023</p>	<p>ANAC</p>	<p>Istituzione di canali interni di segnalazione attraverso un atto organizzativo</p>	<p>Adeempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p> <p>Si consiglia di adempiere con proprio regolamento ai principi di tutela dei dipendenti contro atti discriminatori e ritorsivi ai sensi della prima parte dell'art. 2, comma 2 bis del D.L. 101/2013.</p> <p>Il CNAPPC fornirà un regolamento tipo e le modalità operative</p>

Capitolo V

Adempimenti SI.CO.

SCHEDA 33 / COMUNICAZIONE DEL DEBITO SCADUTO E NON PAGATO

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>COMUNICAZIONE DEL DEBITO SCADUTO E NON PAGATO</p> <p>Per le Pubbliche Amministrazioni con la legge di bilancio 2019 è stato rinnovato l'adempimento della "comunicazione dello stock del debito al 31 dicembre" di ogni anno.</p> <p>Fino al 2019 le PA erano tenute a comunicare alla Piattaforma di Certificazione dei Crediti "l'assenza di posizioni debitorie" oppure "l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno" (art. 7 co. 4-bis DL 35-2013).</p> <p>Le amministrazioni che non adempiono alla comunicazione devono accantonare una somma pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, da destinare all'estinzione dei debiti commerciali. Un analogo accantonamento è previsto a carico di quelle amministrazioni che effettuano la comunicazione, ma nell'anno seguente non riducono il debito comunicato di almeno il 10%.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 30 dicembre 2018, n. 145 commi 867 	<p align="center">31 gennaio dell'anno successivo</p>	<p align="center">MEF Ragioneria Generale dello Stato</p>	<p align="center">TELEMATICA Piattaforma Crediti Commerciali</p> <p align="center">Credenziali rilasciate al termine della procedura di abilitazione</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p> <p>Recentemente richiesto ad alcuni Ordini professionali. Azioni in corso del CNAPPC</p>

Capitolo V

Adempimenti TUSMAR

SCHEDA 34 / **RENDICONTO SPESE DI PUBBLICITÀ**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>RENDICONTO SPESE DI PUBBLICITÀ</p> <p>Le Amministrazioni pubbliche e gli Enti pubblici anche economici che destinano somme per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, ai fini della pubblicità istituzionale, sono tenuti a trasmettere all'Autorità la comunicazione di cui all'art. 41, comma 3, decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005 e s.m.i. recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" (c.d. TUSMAR)</p> <p>Le comunicazioni sono relative a ciascun esercizio finanziario.</p> <p>La comunicazione, anche negativa, dell'importo iscritto a bilancio relativo alle spese pubblicitarie dell'ultimo esercizio finanziario concluso, deve essere eseguita e si ritiene assolta solo mediante la compilazione dell'apposita modulistica telematica, resa disponibile sul sito web dell'Autorità, all'indirizzo https://www.agcom.it/entipubblici, seguendo le istruzioni ivi presenti.</p> <p>Nel caso di invio attraverso la precedente modalità via PEC all'indirizzo entipubblici@cert.agcom.it, l'adempimento si riterrà omesso</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 41, D. Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 "TUSMAR" • Delibera n. 59/17/CONS Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni • Delibera n. 4/16/CONS 	<p>Individuazione dei termini dal 1° al 30 settembre di ciascun anno</p>	<p>Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</p>	<p>TELEMATICA</p> <p>modulistica resa disponibile sul sito web dell'Autorità, sul sito www.agcom.it</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 35 / PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>PUBBLICITÀ ISTITUZIONALE</p> <p>Il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 all'art. 49 sancisce che Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. I dati devono essere trasmessi, mediante apposita piattaforma Agcom, dal 1° al 30 settembre.</p> <p>Art. 49, comma 3, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 49, comma 3, del D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 	<p align="center">Termini di comunicazione dal 1° al 30 settembre di ciascun anno</p>	<p align="center">Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni</p>	<p align="center">TELEMATICA</p> <p align="center">modulistica resa disponibile sul sito web dell'Autorità, sul sito www.agcom.it</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

Capitolo VII

Adempimenti MEF Dipartimento Tesoro Corte dei Conti

SCHEDA 36 / IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>IMMOBILI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</p> <p>Le Amministrazioni Pubbliche attraverso l'applicativo realizzato dal Dipartimento del Tesoro, nell'ambito del Progetto "Patrimonio della PA", per la rilevazione annuale degli immobili pubblici, devono dichiarare annualmente il proprio patrimonio immobiliare.</p> <p>Sono tenute all'adempimento previsto all'art. 2, comma 222, della legge n.191 del 2009, tutte le Amministrazioni incluse nell'elenco S13, definito annualmente dall'ISTAT, e quelle individuate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.</p> <p>Ciascuna Amministrazione deve individuare un responsabile per la comunicazione dei dati e dichiarare annualmente le informazioni, a livello di ogni unità immobiliare/terreno, relative ai beni di proprietà e a quelli, di proprietà dello Stato o di un'altra Amministrazione pubblica, da essa detenuti o utilizzati a qualunque titolo. Nel caso in cui l'Amministrazione non detenga alcun immobile pubblico occorre fare, sempre attraverso l'applicativo, esplicita dichiarazione negativa.</p>	<p align="center">31 luglio anno successivo</p>	<p align="center">MEF Dipartimento Tesoro</p>	<p align="center">TELEMATICA</p> <p align="center">Servizi on-line Portale Tesoro</p>	<p align="center">Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 37 / PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>PARTECIPAZIONI PUBBLICHE</p> <p>La rilevazione interessa annualmente circa 11.000 amministrazioni pubbliche e ha ad oggetto le partecipazioni, dirette e indirette di primo livello, in società e in soggetti con forma giuridica non societaria (es. Consorzi, Fondazioni, Associazioni, Istituzioni, ecc.).</p> <p>Le informazioni richieste riguardano l'identificazione della partecipata (dati anagrafici e forma giuridica), l'ambito di attività (attraverso il settore di operatività individuato dal codice ateco, la situazione economica e patrimoniale (attraverso dati sintetici di bilancio), lo svolgimento o meno di servizi per l'amministrazione e la relativa modalità di affidamento, gli oneri e i dividendi per l'amministrazione partecipante derivanti dal rapporto di partecipazione, la quota di partecipazione e infine, i rappresentanti nominati negli organi di governo (anche in assenza di detenzione di quote).</p> <p>è l'applicativo realizzato dal Dipartimento del Tesoro, nell'ambito del Progetto "Patrimonio della PA", per la rilevazione annuale delle partecipazioni pubbliche. Sono tenute all'adempimento tutte le Amministrazioni incluse nell'elenco S13, definito annualmente dall'ISTAT, e quelle individuate dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.</p> <p>Ciascuna Amministrazione deve individuare un responsabile per la comunicazione dei dati e nel caso in cui l'Amministrazione non detenga alcuna partecipazione né abbia nominato rappresentanti in seno ad organi di governo di società o enti occorre fare, sempre attraverso l'applicativo, esplicita dichiarazione negativa.</p>	<p align="center">30 aprile anno successivo</p>	<p align="center">MEF Dipartimento Tesoro - Corte dei Conti</p>	<p align="center">TELEMATICA</p> <p align="center">Servizi on-line Portale Tesoro</p>	<p align="center">Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p>

Capitolo VIII

Altri adempimenti

SCHEDA 38 / COMUNICAZIONE ELENCHI INDIRIZZI PEC

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>COMUNICAZIONE ELENCHI INDIRIZZI PEC</p> <p>INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (Posta Elettronica Certificata) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico. INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano.</p> <p>INI-PEC è stato realizzato da InfoCamere in attuazione del decreto legge del 18 ottobre 2012, n.179.</p> <p>Per legge tutti gli Ordini e i Collegi professionali trasferiscono all'INI-PEC i dati e gli indirizzi PEC dei propri iscritti e si occupano di aggiornare tempestivamente i successivi aggiornamenti relativi alle variazioni dei nominativi già presenti nell'Indice ed all'inserimento di quelli nuovi.</p>	<p align="center">Puntuale e contestuale ad ogni variazione dei dati dell'albo</p>	<p align="center">Ministero dello Sviluppo Economico</p>	<p align="center">TELEMATICO su piattaforma INI-PEC</p> <p align="center">Credenziali rilasciate al termine della procedura di accreditamento</p>	<p align="center">Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>
<p>COMUNICAZIONE ELENCHI INDIRIZZI PEC PROCESSO CIVILE TELEMATICO</p> <p>PCT REGINDE è il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, istituito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi e gli indirizzi di PEC dei soggetti che operano nell'ambito del Processo Civile Telematico (P.C.T.).</p> <p>Tra questi i professionisti iscritti negli Albi professionali che agiscono in qualità di ausiliari del giudice.</p> <p>La registrazione è obbligatoria per utilizzare i servizi telematici disponibili nell'ambito del P.C.T. Il Registro è alimentato dagli Ordini che inviano per PEC file denominati "ComunicazioneSoggetti.xml", contenenti le informazioni richieste e predisposto in conformità allo schema di cui all'allegato 2 del Prov. 18 luglio 2011 e firmato digitalmente dal soggetto delegato</p>	<p align="center">Puntuale e contestuale ad ogni variazione dei dati dell'albo</p>	<p align="center">Ministero della Giustizia o Sviluppo Economico</p>	<p align="center">PEC con invio a prot.dgsia.ddsc@giustiziacert.it</p> <p align="center">del file Comunicazione Soggetti.xml</p>	<p align="center">Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 39 / **NOMINA RUP PER PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ORDINE**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>NOMINA RUP PER PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI ORDINE</p> <p>Ciascun Ordine ai sensi degli artt. 4, 5, 6 L. 241/1990 deve individuare un responsabile unico del procedimento per i procedimenti amministrativi in capo all'Ordine (vidimazione parcelle, accesso agli atti, ecc). La nomina serve a di individuare per ogni procedura il referente all'interno dell'Ordine</p>	<p>A seguito dell'apertura di ciascun procedimento amministrativo</p>	<p>Adempimento di legge</p>	<p>Delibera di Consiglio</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 40 / **NOMINA RUP PER PROCEDURE DI GARA**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>NOMINA RUP PER PROCEDURE DI GARA</p> <p>Ciascun Ordine, per ogni procedura di acquisto o di consulenza (affidamento diretto o gara di appalto) ai sensi degli artt. 15 del D. Lgs 36/2023 e delle Linee Guida ANAC n. 3 deve individuare un responsabile unico del procedimento, che, a seguito della nomina, predispone la determina a contrarre da sottoporre al Consiglio e che segue sia l'intera procedura, sia l'esecuzione contrattuale.</p>	<p>A seguito dell'attivazione di ciascuna procedura di acquisto o consulenza</p>	<p>Adempimento di legge</p>	<p>Delibera di Consiglio</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p> <p>Si consiglia comunque di adempiere</p>

SCHEDA 41 / EMISSIONE CIG E SMART CIG

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>EMISSIONE CIG E SMART CIG</p> <p>Obbligo di emissione del CIG o smart CIG, dal momento in cui il definisce per "stazioni appaltanti", di cui al D. Lgs 36/2023, ovvero qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice" (allegato I.1).</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • D. Lgs 36/2023 	<p>All'atto dell'indizione di ogni gara e/o affidamento di incarico</p>	<p>Stazione appaltante</p>	<p>TELEMATICA Piattaforma informatica ANAC</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p> <p>Si consiglia comunque di adempiere per evitare contestazioni ANAC</p>

SCHEDA 42 / **INDICE IPA - DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>INDICE IPA - DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA</p> <p>Ciascun Ordine, per la fatturazione deve effettuare l'inserimento obbligatorio del codice ufficio della PA destinatario di fattura elettronica, ai sensi del DM 55/2013.</p> <p>Tali dati vanno riportati nell'Indice Ipa l'archivio ufficiale degli Enti pubblici, con informazioni dettagliate sugli Enti, sulle strutture organizzative, sulle competenze dei singoli uffici e sui servizi offerti. I dati vanno verificati ed aggiornati in occasione di cambiamenti dell'Ordine (legale rappresentante, indirizzo sede, modifica indirizzo PEC, ecc)</p>	<p>A seguito di mutamenti di dati dell'Ordine</p>	<p>Adempimento di legge</p>	<p>Accesso nell'area riservata dell'Indice Ipa</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 43 / **APPROVAZIONE PIANTA ORGANICA E PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>APPROVAZIONE PIANTA ORGANICA E PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE</p> <p>L'art. 1, comma 3 del DPR 25/7/1997, n. 404 prevede che gli Ordini con un numero di iscritti superiori a 8000 unità procedono, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, anche contingenti a tempo parziale.</p> <p>L'art. 1, comma 4 del DPR 25/7/1997, n. 404 prevede altresì che le delibere degli Ordini concernenti la determinazione della dotazione organica sono sottoposte alla definitiva approvazione del Consiglio Nazionale, che trasmette le relative delibere al Ministero vigilante ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; le delibere si intendono esecutive qualora, entro quindici giorni dalla ricezione, il Ministero vigilante non formuli osservazioni o rilievi.</p>	<p>A seguito della valutazione della determinazione organica e con cadenza triennale</p>	<p>Adempimento di legge</p>	<p>Delibera di Consiglio</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>

SCHEDA 44 / PAGO PA

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>PAGO PA</p> <p>D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), art. 2, comma 2, 3 e 4. 2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:</p> <p>a. alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;</p> <p>b. ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;</p> <p>c. alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).</p> <p>3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici (e la fruibilità delle informazioni digitali,) si applicano anche (...) agli organismi di diritto pubblico.</p> <p>Riferimenti normativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAD D. Lgs. 82/2005 	<p>Non vi è scadenza</p>	<p>AgID Codice amministrazione digitale</p>	<p>TELEMATICA Adesione attraverso l'accesso alla piattaforma PagoPa</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p> <p>Si consiglia comunque di adempiere</p>

SCHEDA 45 / **PROTOCOLLO INFORMATICO**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>PROTOCOLLO INFORMATICO</p> <p>Il D.P.C.M. del 3/12/2013 (Regole Tecniche sul Protocollo Informatico) prevede gli adempimenti legati al protocollo informatico per le "pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" (art. 2 comma 2 D.Lgs 82/2005 - CAD).</p> <p>A sua volta il DPCM 13 novembre 2014, "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni", viene previsto che le pubbliche amministrazioni devono effettuare l'adeguamento dei propri sistemi di gestione informatica dei documenti, in base alle indicazioni previste in tali regole.</p> <p>Il combinato disposto dei due DPCM rende consigliabile l'attuazione del protocollo informatico, sempre in base al presupposto di fondo che gli Ordini, pur se non soggetti in maniera esplicita, sono sottoposti agli obblighi presente nel CAD per l'uso della PEC.</p>	<p>A seguito di delibera di Consiglio</p>	<p>Adempimento di legge</p>	<p>Attivazione mediante società per l'osservanza di regole tecniche</p>	<p>Adempimento non più applicabile agli Ordini professionali</p> <p>Si consiglia comunque di adempiere</p>

SCHEDA 46 / **ANAGRAFE TRIBUTARIA**

ADEMPIMENTO	SCADENZA	ENTE RICHIEDENTE	MODALITÀ OPERATIVA	Effetti dell'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 (modificato dall'art. 12 ter del D.L. 75/2023 - L. 112/2023)
<p>ANAGRAFE TRIBUTARIA</p> <p>Il decreto ministeriale 17 settembre 1999 prevede le comunicazioni all'anagrafe tributaria delle domande di iscrizione, variazione e cancellazione negli Albi, registri ed elenchi tenuti dagli Ordini professionali, enti ed uffici all'uopo preposti, prevedendo espressamente anche l'Albo degli Architetti; tale disposizione in base al provvedimento del 10 marzo 2005 della Agenzia delle Entrate, viene effettuata in via telematica, e deve essere effettuata annualmente, entro il 30 aprile, inviando i dati relativi all'anno precedente in maniera esplicita, sono sottoposti agli obblighi presente nel CAD per l'uso della PEC.</p>	<p>Entro il 30 giugno di ogni anno</p>	<p>Agenzia delle Entrate</p>	<p>Servizi telematici Agenzia delle Entrate</p>	<p>Adempimento ancora applicabile agli Ordini professionali</p>